

N. 04671/2013REG.PROV.COLL.  
N. 00422/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 422 del 2013, proposto da:

Reti Televisive Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Romano e Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso Nicola Romano in Roma, via Bruno Buozzi n.32;

*contro*

Comune Di Corato;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01970/2012, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione modifica caratteristiche tecniche e trasferimento impianti televisivi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2013 il Cons. Alessandro Palanza e udito per le parte appellante l'avvocato Mangialardi;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. - La società Reti Televisive Italiane S.p.A. ha impugnato la sentenza del T.A.R. Puglia - Bari n. 01970/2012, che ha respinto il suo ricorso:

- per l'annullamento della nota prot. n. 10338, ricevuta il 20.04.2009, con la quale il Comune di Corato ha respinto l'istanza di autorizzazione formulata dalla medesima società Reti Televisive Italiane S.p.A. ("RTI"), ai sensi dell'art. 87 d.lgs. 259/2003, "per la modifica delle caratteristiche tecnico-operative già autorizzate con permesso di costruire n. 129/04, relativamente alla nuova infrastruttura realizzata nell'area distinta in catasto terreni del Comune di Corato al mappale foglio n. 67 p.lle 531 – 533, posto in Corato alla contrada "Murgetta", nonché per il trasferimento di impianti in detta infrastruttura come ivi indicati";

- e per la condanna del Comune di Corato a risarcire il danno subito dalla ricorrente, in forma specifica o per equivalente.

2. - La sentenza di rigetto del ricorso di primo grado afferma che il diniego del Comune è motivato e legittimo in quanto, in relazione all'impianto già autorizzato e in funzione, di cui si chiede l'autorizzazione alla modifica, non è stato rilasciato dall'ARPA (o se rilasciato non è stato comunicato al Comune) il parere di post-attivazione – richiesto dal regolamento regionale n. 14 del 14 settembre 2006, punto A3, volto a valutare in concreto (e cioè ad impianto già attivato e funzionante) la compatibilità delle emissioni con i livelli prescritti dalla normativa di settore. Secondo la sentenza, tale parere,

in base alla normativa vigente, costituisce la condizione imprescindibile per poter procedere alla modifica dell'impianto. L'impianto può essere modificato solo dopo che si sia completata la procedura di verifica circa l'entità delle emissioni sull'impianto funzionante e, solo all'esito, ne è consentita la modifica. Altrimenti tale verifica dopo la modifica diventerebbe impossibile e i controlli previsti dalla normativa vigente su un aspetto essenziale a tutela della salute della popolazione risulterebbero vanificati ad opera della stessa società richiedente, che è per legge sottoposta ai controlli medesimi .

3. - L'appellante ripropone tutti i motivi del ricorso in primo grado, sottolineando in particolare la erroneità della sentenza che ha ritenuto una condizione imprescindibile il parere post attivazione dell'ARPA sul precedente impianto, questione evidentemente superata priva di qualsiasi interesse avendo l'ARPA già rilasciato il parere preventivo di autorizzazione al nuovo impianto .

4. - Il Comune di Corato non si è costituito nel giudizio di appello.

5. - Questa Sezione del Consiglio di Stato, nel respingere con la ordinanza 22 marzo 2013 n. 1058/2013 la istanza cautelare di parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, affermava che doveva essere in particolare approfondita in sede di merito, con l'apporto di entrambe le parti, la questione relativa alla rilevanza del parere di post attivazione dell'ARPA sul precedente impianto ai fini dell'autorizzazione alla sua modifica, chiarendo in particolare se esso è un elemento istruttorio sostanzialmente necessario ai fini della nuova procedura o se invece non sia un elemento distinto da considerare superato in quanto il nuovo impianto è

in via di modificazione e, pertanto, debba essere considerato in questa fase solo il parere dell'ARPA sul nuovo impianto già acquisito. L'ordinanza adottava pertanto un provvedimento istruttorio a carico dell'ARPA regionale della Puglia per acquisire la posizione della medesima ARPA in ordine al rapporto che intercorre tra i due pareri e alle ragioni per le quali l'ARPA stessa ha ritenuto di poter rilasciare il secondo parere senza aver rilasciato il primo.

6. – L'ARPA trasmetteva in data 10 maggio 2013 una breve relazione nella quale chiariva che sul precedente impianto il parere post attivazione non era stato espresso in quanto non richiesto dalla normativa vigente nel 2003 all'epoca della realizzazione dell'impianto medesimo. Tale procedura è stata introdotta solo successivamente dal regolamento regionale n. 14 del 14 settembre 2006. La relazione ha inoltre precisato che il parere favorevole al nuovo impianto era basato sul fatto che esso era migliorativo del precedente comportando una sostanziale riduzione di potenza. Il parere post attivazione, non necessario sull'impianto esistente all'epoca della sua realizzazione, sarebbe stato eseguito sul nuovo impianto una volta attivato in base alla normativa attualmente vigente .

7. - La Società appellante, con successiva memoria di udienza, ha rilevato che l'ARPA ha risposto ai quesiti posti dalla ordinanza istruttoria citata confermando le tesi sostenute nel ricorso nel ricorso in primo grado e in appello dalla medesima Società.

8. – La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 5 luglio 2013.

9. – L'appello è fondato limitatamente all'annullamento del provvedimento

di diniego impugnato in primo grado.

9.1. - L'ARPA regionale ha chiarito che la normativa vigente al momento della realizzazione del precedente impianto, non richiedeva il parere post attivazione. Tale interpretazione è convincente e condivisibile se si considera il parte post attivazione, come in effetti è, una parte conclusiva della complessiva procedura di autorizzazione di ciascun impianto. Pertanto la disposizione di cui al punto A3 del regolamento regionale n. 14 del 14 settembre 2006 non si è evidentemente applicata e non deve applicarsi successivamente agli impianti già autorizzati al momento della sua entrata in vigore, mentre si applicherà al prossimo impianto, che ha già avuto il parere preventivo favorevole.

9.2. - E' altresì determinante il chiarimento fornito dall'ARPA regionale sulle ragioni del parere preventivo favorevole al nuovo impianto, che risulta essere oggettivamente migliorativo del precedente sotto i profili della minore potenza impegnata e dunque della tutela dei valori ambientali e di sicurezza affidati a tale tipo di controlli.

9.3. - Il provvedimento impugnato in primo grado risulta pertanto svuotato delle sue principali motivazioni: sia quelle connesse alla correttezza procedurale in base alla normativa regionale sia quelle connesse alla sostanziale tutela della salute della popolazione .

10. - Deve essere invece respinta la richiesta di risarcimento del danno.

10.1. - In relazione all'esito e all'andamento della presente causa, il danno non è stato dimostrato nè quantificato in correlazione a specifici comportamenti del Comune.

10.2. - L'andamento della vicenda processuale dimostra la complessità tecnica e l'incertezza applicativa della normativa e, pertanto, la mancanza di

elementi specifici di colpa nel comportamento del Comune, il quale, peraltro, sulla base dei chiarimenti forniti dall'ARPA, potrà adottare i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

11. – In conclusione, l'appello deve essere accolto solo in parte, essendo respinta la domanda di risarcimento del danno.

12. - Per le medesime ragioni già esposte al punto precedente, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)